

SEZIONE A

ART. 1A – Funzionamento della Commissione Provinciale Terziario

Per la conciliazione delle vertenze individuali la Commissione Provinciale Terziario potrà riunirsi in forma ridotta con la seguente composizione:

- per i datori di lavoro, da un componente di Confcommercio-Imprese per l'Italia;
- per i lavoratori, da un componente di Filcams-Cgil o Fisascat-Cisl o Uiltucs-Uil

I componenti della Commissione ricopriranno l'incarico a rotazione con modalità che verranno unitariamente comunicate alla Segreteria.

Per la conciliazione delle vertenze plurime o collettive la Commissione Provinciale Terziario si riunirà in forma completa; è ammessa il conferimento di delega da parte dei componenti di parte sindacale a favore di una sola Organizzazione Sindacale.

In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, fatta eccezione per il licenziamento disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.

In caso di esito negativo della conciliazione, su unanime mandato dei soggetti interessati alla controversia, la Commissione sarà integrata da un componente con funzioni di arbitro. Quest'ultimo sarà scelto di comune accordo sulla base di una lista di nominativi precedentemente concordati tra le Parti; in caso di mancato accordo sull'arbitro, si procederà al sorteggio tra i componenti in lista.

ART. 2A – Procedura per l'attivazione della Commissione Provinciale Terziario

La parte interessata alla definizione della controversia può chiedere il tentativo di conciliazione alla Commissione Provinciale Terziario:

- direttamente;
- tramite l'organizzazione sindacale dei lavoratori o datoriale, firmatarie dell'Accordo per il Terziario del 17.05.2012, alla quale sia iscritta e/o abbia conferito un mandato;
- tramite un legale o un consulente del lavoro o altro professionista di fiducia in possesso di regolare mandato.

La richiesta di convocazione deve essere presentata alla Commissione Provinciale Terziario, con gli allegati di cui all'art. 7 del presente Regolamento, mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della Segreteria della Commissione.

La convocazione deve contenere le generalità delle parti interessate e la natura della controversia in oggetto.

Ricevuta la richiesta di convocazione, la Segreteria provvederà non oltre i 20 giorni successivi, alla convocazione delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.


Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Tale termine potrà essere superato su richiesta congiunta delle parti interessate.

Le parti, personalmente o per il tramite di chi le rappresenta, potranno richiedere, con qualsiasi mezzo che garantisca la ricezione dello stesso, un rinvio congiunto della convocazione.

Il rinvio verrà concesso, a condizione che le due parti siano concordi; in tal caso la Segreteria provvederà a comunicare la nuova data di convocazione con idoneo strumento.

Le parti, di comune accordo, potranno far pervenire alla Commissione Provinciale Terziario la comunicazione di rinuncia alla convocazione, con gli stessi mezzi usati per la richiesta.

La Commissione Provinciale Terziario esperisce il tentativo di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. e successive modificazioni.



ART. 3A – Verbale di conciliazione

Il processo verbale di conciliazione deve essere redatto in originale in 5 copie: due per le parti e tre, successivamente munite di timbro di deposito della DTL, se richiesto, a cura della Segreteria, depositate presso la Commissione Provinciale Terziario.

Il verbale è sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti la Commissione. Il verbale, redatto secondo il fac-simile allegato, deve contenere:

- luogo e data della riunione;
- nomi dei componenti la Commissione, le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
- presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate;
- oggetto della controversia;
- richiamo al contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata.

In caso di mancato accordo verrà redatto apposito verbale.

Nel caso di mancata comparizione di una delle parti, ovvero oltre i 20 minuti dall'orario di convocazione, la Commissione Provinciale Terziario rilascerà alla parte presente, apposito verbale.

Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa, in data concordata con la Segreteria, ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. in sede di Commissione Provinciale Terziario.

SEZIONE B

Art. 1B – Verifica dei requisiti generali per l'accesso alle prestazioni

Per lo svolgimento dei compiti inerenti le prestazioni del "Fondo Sostegno al Reddito e Welfare Territoriale" la Commissione Provinciale Terziario si riunirà in forma ridotta con la seguente composizione:

- per i datori di lavoro, da un componente di Confcommercio-Imprese per l'Italia;
- per i lavoratori, da un componente di Filcams-Cgil o Fisascat-Cisl o Uiltucs-Uil

I componenti della Commissione ricoprono l'incarico a rotazione secondo il calendario definito. Al termine di ogni riunione viene redatto apposito verbale e l'intera documentazione relativa alle domande di prestazioni è conservata presso la Segreteria dell'Ente Bilaterale Territoriale del Terziario.

Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo 20.12.2012, la Commissione Provinciale Terziario verifica la sussistenza dei:

a) Requisiti generali

- Requisiti soggettivi per le aziende
- Requisiti soggettivi per i lavoratori

b) Requisiti per Sostegno al reddito

- Requisiti oggettivi per contratto di solidarietà ai sensi della legge 236/93

c) Requisiti per Welfare Territoriale

- Requisiti per fruizione periodi di aspettativa non retribuita
- Requisiti per fruizione periodi di congedo parentale non indennizzato dall'INPS
- Requisiti per fruizione di permessi per malattia del bambino
- Requisiti per contributo in caso di iscrizione dei figli presso centri estivi, campi solari o strutture analoghe nei periodi di sospensione scolastica
- Requisiti per contributo alla cultura